

POR FESR 2007-2013 “Competitività regionale ed occupazione”

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

(Art. 63 Reg. CE n. 1083/2006)

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FESR visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2;

visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, *confermato* con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Operativo Regionale FESR, approvato con decisione della Commissione n. C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 ;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3162 del 14/12/2007 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) 2007/2013

d'intesa con l'Autorità di Gestione del POR

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art.1

Composizione

Il comitato è così composto:

rappresentanti a titolo effettivo:

- Presidente: l' Assessore alle relazioni internazionali o, per sua delega, dal Direttore centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali,
- il Direttore della Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali o suo delegato
- l'Autorità di Gestione e gli altri rappresentanti della Regione titolari di linee di intervento pertanto:
 - Il Direttore della direzione centrale attività produttive o suo delegato
 - Il Direttore della direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca o suo delegato
 - Il Direttore della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna o suo delegato
 - Il Direttore della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace o suo delegato
 - Il Direttore della direzione centrale ambiente e lavori pubblici o suo delegato
 - Il Direttore della protezione civile della regione o suo delegato
 - Il Direttore della direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto o suo delegato;
 - Il Direttore della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi
 - Il Direttore della direzione centrale risorse Economiche e Finanziarie
- il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Direzione Generale per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali nonché Amministrazione nazionale capofila per il FESR;
- il Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- le Amministrazioni regionali responsabili delle politiche trasversali (Ambiente e Pari Opportunità) individuate come segue:
 - Rappresentante regionale delle pari opportunità
 - Consigliere regionale di parità
 - Rappresentante regionale delle associazioni di protezione ambientale
 - Autorità ambientale

- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR FSE della Regione Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del PSR FEARS della Regione Friuli Venezia Giulia;
- un responsabile regionale dell'attuazione del FEP;

rappresentanti a titolo consultivo:

- un rappresentante della Commissione europea che può partecipare su propria iniziativa, o a richiesta del Comitato di Sorveglianza.
- I rappresentanti del partenariato, di cui alla DGR 2562 del 27 ottobre 2006, al Comitato di Sorveglianza individuati secondo il seguente criterio:

tavolo istituzionale:

- un membro designato in rappresentanza degli enti locali

tavolo socio economico:

- tre rappresentanti per le organizzazioni dei lavoratori
- un rappresentante designato da: Confindustria Regionale e della Federazione regionale delle Piccole e Medie industrie del Friuli Venezia Giulia
- un rappresentante designato da: Confcommercio regionale, Comitato regionale della Confederazione italiana Esercenti Attività Commerciali e Turistiche e Unione Regionale Economica Slovena;
- un rappresentante designato da: Federazione Regionale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori – CIA, Federazione Regionale Coldiretti e Kmecka Zveza- Alleanza Contadina;
- un rappresentante designato da: Confartigianato regionale e Comitato regionale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA),
- un rappresentante designato da: Unione regionale della Cooperazione e la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
- un rappresentante designato congiuntamente nell'ambito dei Tavoli Istituzionale e Socio economico in rappresentanza del «terzo settore»;
- le autonomie funzionali individuate in un rappresentante per ciascuna Camera di Commercio di Gorizia Pordenone Trieste e Udine.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 9

Potranno altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente,:

- un rappresentante per l'autorità di Certificazione
- un rappresentante per l'autorità di Audit,
- il Valutatore indipendente
- altre Amministrazioni, ed Esperti;
- un rappresentante della Direzione generale della Presidenza della Regione,
- il Coordinatore della struttura per il monitoraggio;
- il Responsabile della Comunicazione individuato nel Coordinatore della struttura stabile decentrata di Udine istituita presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali;

Art.2 Compiti

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 65 del regolamento (CE) n. 1803/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel POR FESR 2007-2013 e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato si assicura dell'efficienza e della qualità dell'attuazione del Programma Operativo. A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione; - viene altresì informato sui risultati della verifica di coerenza rispetto ai criteri di selezione effettuata dall'Autorità di gestione sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- b) esamina periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici e ambientali del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati dell'esecuzione, anche ambientali, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3 del Reg.to CE n. 1803/2006;
- d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;
- e) esamina i rapporti annuali di controllo, o la parte di essi relativa al programma operativo interessato, e le eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito alla loro valutazione;
- f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o adattamento del programma operativo che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del Reg.to n.1083/2006o migliori la gestione del POR stesso, compresa quella finanziaria;
- g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente l'approvazione del POR;
- h) sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici
- i) esamina il piano di comunicazione ed i progressi nella sua attuazione ed è informato delle attività di informazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del Reg. (CE) della Commissione n. 1828/2006;
- l) esamina problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte allo loro risoluzione.

Art.3

Convocazioni e riunioni

Il Comitato è convocato dal suo presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità debitamente motivata, o della Commissione Europea o dello Stato Membro.

Le riunioni si tengono presso le sedi della Regione Friuli Venezia Giulia o in altra sede indicata dal presidente nell'atto di convocazione.

Su iniziativa del presidente, le riunioni possono essere precedute da riunioni tecniche preparatorie composte da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione Europea.

Art.4

Ordini del giorno e documentazione

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno **provvisori**, salvo eccezioni motivate, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.

L'ordine del giorno **definitivo**, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro viene trasmesso per posta elettronica almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Il presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. La comunicazione per e-mail integra il rispetto del termine di cui sopra.

Art.5

Deliberazioni

Il Comitato si intende validamente costituito se almeno la maggioranza dei componenti effettivi permanenti è presente ai lavori. Ai fini della determinazione del numero legale utile a validare la riunione, si prendono in considerazione le effettive designazioni dei componenti di cui all'articolo 1 del Regolamento o loro delegati.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

In caso di dissenso le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti e viene verbalizzata la posizione di dissenso..

Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Art.6

Verbali

Un verbale sintetico delle decisioni assunte dal Comitato viene preparato dalla Segreteria tecnica, consegnato e ratificato, di norma, alla chiusura della stessa riunione o tramite procedura scritta di cui al successivo art. 7

Art.7

Consultazioni per iscritto

Nei casi di necessità motivata il presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nel caso di approvazione dei verbali di cui all'art.6.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di protocollo della comunicazione inviata tramite posta elettronica o fax.

In caso di urgenza debitamente giustificata può essere fissato un termine più breve comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Il presidente del Comitato o suo delegato informa i membri dell'esito delle procedure scritte e delle eventuali modificazioni operate.

Art.8

Trasmissione della documentazione

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è: s.aff.com@regione.fvg.it

Art.9

Segreteria tecnica del Comitato

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e di concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita, una Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza presso il Servizio Politiche Comunitarie della Direzione Centrale Relazioni Internazionali Comunitarie e Autonomie Locali.

La Responsabilità della Segreteria tecnica del Comitato è attribuita al Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse 6 Assistenza Tecnica del POR FESR Competitività Regionale e occupazione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

Art.10

procedura di modifica del POR

L'Autorità di gestione del POR sottopone al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

Art.11

Trasparenza e comunicazione

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il presidente provvederà ove possibile alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata ai programmi comunitari della regione Friuli Venezia Giulia, a cura del responsabile della comunicazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007-2013, di concerto con la Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del responsabile della Comunicazione nel rispetto del Reg.(CE) della Commissione n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006.

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie.

Art.12

Disposizioni transitorie e attuative

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale (QSN), adottato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, del Programma Operativo Regionale FESR "obiettivo Competitività regionale e Occupazione" 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)5717 del 20 novembre 2007 e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.

Il regolamento ha validità fino alla chiusura della programmazione POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007-2013, salvo eventuali decisioni di modifica che potranno essere assunte dal Comitato stesso.